

All. 1) alla deliberazione Febbraio 2026

quale parte integrante e sostanziale

Polizia Locale e Protezione Civile - Comune di Modena

Relazione istruttoria

La deliberazione in questione riguarda il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, dei debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.207,06 derivanti da n. 12 provvedimenti giudiziali esecutivi a carico del Comune di Modena.

La Polizia Locale e Protezione Civile provvede, infatti, al riconoscimento degli importi relativi a provvedimenti giudiziali esecutivi che comportano il pagamento di spese legali, quali ad esempio rimborsi alla controparte di compensi professionali, spese vive, contributi unificati, consulenze tecniche d'ufficio, oltre ai connessi accessori di legge (a titolo di IVA 22%, cpa 4% e spese forfettarie 15%, contributi previdenziali) ove dovuti.

Le spese legali, oggetto della presente deliberazione, sono elencate nell'All. 2, parte integrante della medesima, mettendo in evidenza le varie componenti dell'importo complessivo, secondo quanto stabilito nel provvedimento giudiziale.

La Polizia Locale e Protezione Civile provvede anche al riconoscimento degli importi, elencati nell'All.2, relativi a provvedimenti giudiziali esecutivi che comportano il rimborso della sanzione pecuniaria prevista nel verbale di accertata violazione, dovuto quando controparte abbia eseguito il pagamento della predetta sanzione e il Giudice abbia statuito l'annullamento del verbale che prevede la sanzione stessa. Tale rimborso deve essere effettuato sia in caso di condanna del Comune di Modena alla rifusione delle spese legali che in caso di compensazione delle spese di lite;

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, in sintesi il contenuto dei provvedimenti che hanno dato luogo al debito:

1. con riguardo alla sentenza n. RG 2942/2025, notificata il 23/10/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. T.A. / Comune di Modena e Prefettura di Modena, il Sig. T.A. proponeva ricorso avverso l'ordinanza prefettizia;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- c. compensa le spese;

- poiché controparte ha provveduto al pagamento dell'ordinanza-ingiunzione pari ad € 183,00, per effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato la predetta somma deve essere rimborsata al Sig. T.A.;

2. con riguardo alla sentenza n. RG 2371/2025, notificata il 24/10/2025 e pronunciata dal Tribunale di Modena nella causa promossa dal Sig. N.S. / Comune di Modena, il Sig. N.S proponeva appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 468/2025, n. RG 89/2025, per regolamentazione delle spese processuali;

- il Giudice di Pace di Modena così provvedeva:

- a. accoglieva il ricorso;
- b. annullava il verbale opposto;
- c. compensava le spese di lite;

- il Tribunale di Modena così provvede:

- a. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato;
- b. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida in € 64,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
- c. dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

3. con riguardo alla sentenza n. RG 2669/2025, notificata il 28/10/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. C.S. / Comune di Modena, il Sig. C.S. proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione all'art. 142 C.d.S. emesso dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 250,00 oltre a spese generali, IVA e CPA nonché € 43,00 per esborsi;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

4. con riguardo alla sentenza n. RG 5610/2025, notificata il 10/11/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa da LMT unipersonale srl / Comune di Modena, la LMT unipersonale srl proponeva ricorso avverso i verbali di contestazione dell'art. 142 co. 7 e 8 C.d.S. elevati dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla i verbali impugnati;
- c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 250,00 oltre a spese generali IVA 22% e CPA 4% nonché € 43,00 per esborsi;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento dei verbali impugnati annullati e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

5. con riguardo alla sentenza n. RG 2703/2025, notificata il 10/11/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. M.R. / Comune di Modena, il Sig. M.R. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione di contestazione F 8970628 - n. 24143187/02024 elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in € 250,00 oltre a spese generali IVA 22% e CPA 4% nonché € 43,00 per anticipazioni.

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

6. con riguardo alla sentenza n. RG 28530/2019, notificata il 13/11/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli nella causa promossa dal Sig. L.T. / Comune di Modena e Agenzia delle Entrate Riscossione, il Sig. L.T. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 07120110151190445;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie l'opposizione alla cartella esattoriale;
- b. condanna il Comune di Modena al pagamento della somma di € 27,00, con attribuzione al procuratore dell'opponente in qualità di anticipatario;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento della cartella esattoriale impugnata e, pertanto, nulla è dovuto oltre alla somma sopraindicata.

7. con riguardo alla sentenza n. RG 3476/2025, notificata il 01/12/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dall'Avv. M.B. / Comune di Modena, l'Avv. M.B. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale di Modena per mancata omologazione del dispositivo utilizzato per la misurazione della velocità di marcia;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- c. condanna il Comune di Modena a rimborsare al ricorrente le spese per il contributo unificato pari a € 43,00;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alla somma sopraindicata.

8. con riguardo alla sentenza n. RG 3953/2025, notificata il 01/12/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dall'Avv. M.B. / Comune di Modena, l'Avv. M.B. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. K-379110 elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
 - b. per l'effetto annulla il verbale impugnato;
 - c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 250,00 oltre a spese generali 15%, IVA e CPA nonché € 43,00 per esborsi;
- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

9. con riguardo alla sentenza n. RG 3339/2025, notificata il 01/12/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. A.S. / Comune di Modena, il Sig. A.S. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. K/368466 elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:
 - a. accoglie il ricorso;
 - b. per l'effetto annulla il verbale impugnato;
 - c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 250,00 oltre a spese generali IVA e CPA nonché € 43,00 per esborsi;
- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

10. con riguardo alla sentenza n. RG 2503/2025, notificata il 01/12/2025 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. M.N. / Comune di Modena, il Sig. M.N. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. W6617755 elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:
 - a. accoglie il ricorso;
 - b. per l'effetto annulla il verbale impugnato;
 - c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 250,00 oltre a spese generali IVA e CPA nonché € 43,00 per anticipazioni;
- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

11. con riguardo alla sentenza n. RG 6385/2024, notificata il 07/01/2026 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa da I.B.S. Vigilanza s.r.l. / Comune di Modena, I.B.S. Vigilanza s.r.l. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione n. K357028 elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. annulla il verbale impugnato;
- c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese liquidate in € 250,00 per onorari, oltre spese, IVA e cassa avvocati, oltre le spese sostenute per la presentazione del ricorso;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

12. con riguardo alla sentenza n. RG 7852/2025, notificata il 12/01/2026 e pronunciata dal Giudice di Pace di Modena nella causa promossa dal Sig. M.S. / Comune di Modena, il Sig. M.S. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Locale di Modena;

- il Giudice di Pace così provvede:

- a. accoglie il ricorso;
- b. per l'effetto annulla il verbale impugnato;
- c. condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 250,00 oltre a spese generali IVA e CPA nonché € 43,00 per esborsi;

- dalle verifiche effettuate da codesto Ente risulta che controparte non ha provveduto al pagamento del verbale impugnato annullato e, pertanto, nulla è dovuto oltre alle somme sopraindicate.

Dott. Alberto Sola